

Comune di Figline Valdarno

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Finalità.....	4
Articolo 3 - Definizioni	5
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti.....	6
Articolo 5 - Esclusioni.....	6
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI	6
CAPO I - Disposizioni Generali.....	6
Articolo 6 - Competenze del comune	6
Articolo 7 -Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	7
Articolo 8 -Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.	8
Articolo 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati.....	8
Articolo 10 - Medie e grandi strutture di vendita.....	8
Articolo 11 - Obblighi del gestore	9
Articolo 12 - Tariffa di Igiene Ambientale	9
Articolo 13 - Ordinanze	10
CAPO II - Conferimento dei rifiuti.....	10
Articolo 14 - Disposizioni generali	10
Articolo 15 - Conferimento differenziato dei rifiuti.....	11
Articolo 16 - Conferimento dei rifiuti vegetali.....	11
Articolo 17 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.....	12
Articolo 18 - Rifiuti cimiteriali	12
Articolo 19 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	13
Articolo 20 - Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica.....	14
Articolo 21 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili	14
Articolo 22 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	14
CAPO III - Raccolta e trasporto dei rifiuti	15
Articolo 23 - Disposizioni sulla raccolta	15
Articolo 24 - Disposizioni sul trasporto.....	15
Articolo 25 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	15
Articolo 26 - Abbandono di rifiuti	16
Articolo 27 - Pesata dei rifiuti	16
TITOLO III - IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO	17
CAPO I - Servizi di Igiene Urbana	17
Articolo 28 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale.....	17
Articolo 29 - Modalità e frequenza della raccolta	17
Articolo 30 - Norme relative ai contenitori stradali.....	17
Articolo 31 - Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta).....	18
Articolo 32 - Modalità di conferimento alla stazione ecologica/centri di raccolta	19
Articolo 33 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	19
CAPO II - Igiene del Suolo Pubblico	19
Articolo 34 - Contenitori portarifiuti.....	19
Articolo 35 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche	19
Articolo 36 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	20
Articolo 37 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	20
Articolo 38 - Attività di volantaggio	20
Articolo 39 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	20
Articolo 40 - Carogne di animali	20

Articolo 41 - Animali	21
Articolo 42 - Competenze varie	21
CAPO III - Igiene del territorio	21
Articolo 43 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	21
Articolo 44 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti	21
Articolo 45 - Cave e cantieri	21
TITOLO IV - SANZIONI E NORME FINALI	21
Articolo 46 - Controlli	21
Articolo 47 - Sanzioni	21
Articolo 49 - Entrata in vigore	21
ALLEGATO 1A	
Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati	21
ALLEGATO 1B	
Codici CER dei rifiuti imballaggio assimilati	21
Allegato 2A	
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005	21
Allegato 2B	
Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini	21
dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005	21
ALLEGATO 3A	
Informazioni per la rimozione di manufatti in cemento amianto di piccole dimensioni eseguita dal solo proprietario	21
AMIANTO: com'è, come si presenta, dove si trova	21
L'AMIANTO E' PERICOLOSO PER LA SALUTE?	21
CONOSCERE LA LEGISLAZIONE	21
COSA FARE PER RIMUOVERE I MANUFATTI CON AMIANTO?	21
SOS AMIANTO	21
CONSIDERAZIONI FINALI	21
ALLEGATO 3B	
Dichiarazione del cittadino di rimozione in proprio di piccole quantità di cemento amianto	21

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Prevede inoltre disposizioni per l'igiene urbana e del territorio.
2. Il regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della pianificazione provinciale di settore e di Ambito.
3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in coerenza con il Piano d'Ambito, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.

Articolo 2 - Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento

comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:
 - a) **conferimento**: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
 - b) **cernita**: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
 - e) **trattamento intermedio**: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
 - d) **presidio**: custodia con personale addetto all'uopo;
 - e) **isola ecologica**: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
 - f) **stazione ecologica**: area presidiata, al servizio degli utenti, attrezzata per il conferimento e recupero senza trattamenti, di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, ove si accede con orari e modalità prestabilite;
 - g) **razione organica e vegetale**: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
 - h) **razione non riciclabile (indifferenziato)**: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
 - i) **rifiuti urbani pericolosi**: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - j) **attività sanitarie**: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
 - k) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - l) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le

- caratteristiche;
- m) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
 - n) **piano finanziario**: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - o) **Contratto di Servizio**: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidatario e il soggetto gestore;
 - p) **Carta dei Servizi di igiene urbana**: l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
 - q) **Ambito Territoriale Ottimale**: area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - r) **Autorità d'Ambito**: Ente costituito dai comuni compresi nel territorio sotteso dall'A.T.O.;
 - s) **Piano d'Ambito**: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - t) **Gestore**: affidatario della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana.;
 - u) **RAEE provenienti dai nuclei domestici**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
 - v) **RAEE professionali**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera u).

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - Disposizioni Generali

Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo attraverso il gestore i seguenti servizi:

- a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- c) la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, anche interrato, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

Articolo 7 - Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o riportati nell'allegato 1A.
2. Devono essere comunque osservate le seguenti condizioni:
 - a) assenza di contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi secondo gli allegati alla parte quarta allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata nella zona;
 - c) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal Contratto di Servizio e dai relativi atti tecnici. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio e i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il gestore incaricato mediante apposita convenzione;
 - d) la quantità annua di rifiuti da conferire non sia superiore a quella determinata con l'applicazione del coefficiente di produttività "Kd" utilizzato per il calcolo della tariffa di igiene ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e contemporaneamente sia compatibile con le condizioni di cui al punto c). Fanno eccezione alla presente condizione, le tipologie di rifiuti riportate nell'allegato 1B, costituite da imballaggi non contaminati e i rifiuti destinati alla raccolta differenziata che abbiano un tenore di impurezze o di frazioni estranee o

di frazioni merceologiche similari, inferiore al 2%, da conferire in conformità al precedente punto c), per il loro recupero e riciclaggio.

3. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
 - a) pneumatici fuori uso;
 - b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - c) cavi e materiali elettrici in genere;
 - d) materiali inerti e di cemento amianto;
 - e) terre e rocce da scavo;
 - f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.
4. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 8 - Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento, e delle istruzioni impartite dal gestore attraverso la Carta dei Servizi.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente regolamento, gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

Articolo 9 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto, pertanto, d'immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

Articolo 10 - Medie e grandi strutture di vendita

1. Le medie e grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e successivi atti, il bilancio dei rifiuti prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio deve tenere

conto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.
3. Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotte e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta nella zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 11 - Obblighi del gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio e negli Atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.
2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.
4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
6. Il gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 12 - Tariffa di Igiene Ambientale

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata a mezzo della Tariffa ai sensi dell'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tariffa è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

Articolo 13 - Ordinanze

Sono adottate in conformità alle disposizioni normative vigenti o per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento. Il provvedimento adottato è sempre comunicato tempestivamente all'Autorità di Ambito ed al gestore.

CAPO II - Conferimento dei rifiuti

Articolo 14 - Disposizioni generali

1. I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa, e con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, ed utilizzando per i rifiuti indifferenziati e i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi.
2. È fatto divieto il non conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Carta dei Servizi e osservando in particolare le seguenti disposizioni:
 - a) Nelle zone servite da appositi contenitori:
 - a.1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
 - a.2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;
 - a.3) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
 - a.4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
 - a.5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
 - a.6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
 - b) Nelle zone interessate dalla raccolta a mezzo di "isole interrate" devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sulle "isole interrate" stesse.
 - c) Nelle zone interessate dalla raccolta effettuata tramite bidoncini devono essere seguite le modalità di conferimento di cui al precedente punto a) e tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sui bidoncini stessi.
 - d) Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
 - d.1) le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito atto o dalla Carta dei Servizi;
 - d.2) i rifiuti debbono essere esposti nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
 - d.3) gli imballaggi devono essere ridotti di volume.
3. È fatto divieto di:
 - a) conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, ecc.;

- b) introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
 - c) depositare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
 - d) prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
 - e) spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede.
4. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di Stazioni Ecologiche.
La Carta dei Servizi precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste.
In associazione alle Stazioni Ecologiche potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.
5. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari motivate esigenze, si potranno comunque disporre di norma con apposito provvedimento specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

Articolo 15 - Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano dell'A.T.O., sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore con la Carta dei Servizi.
4. Può essere incentivato il conferimento differenziato nelle Stazioni Ecologiche.

Articolo 16 - Conferimento dei rifiuti vegetali

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali prodotti dalle utenze domestiche e speciali assimilate, anche attraverso l'uso delle compostiere da giardino.

2. Nel caso di conferimento al servizio pubblico, è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, nelle zone dove è attiva la raccolta differenziata della frazione organica e vegetale, secondo le modalità predisposte al riguardo.
3. Gli utenti delle zone dove non è attiva la raccolta differenziata della frazione organica possono conferire i rifiuti vegetali presso le Stazioni Ecologiche attrezzate, negli appositi spazi e cassoni dedicati, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta dei Servizi. È fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
4. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, sono assimilati esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi di cui al precedente articolo 7. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata negli appositi centri di raccolta.

Articolo 17 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato alle Stazioni Ecologiche attrezzate negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.
2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

Articolo 18 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.
4. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

5. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'autocompostaggio per la utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale.

Articolo 19 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che nel presente regolamento sono identificate dall'allegato 2A ed esemplificate nell'allegato 2B.
2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
 - a) presso le Stazioni Ecologiche od altri punti di conferimento predisposti all'uso dal gestore;
 - b) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il gestore sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi;
 - c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
 - d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato.
3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
 - a) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
 - b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
5. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche ecc, previa convenzione con il gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

Articolo 20 - Conferimento di materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica

1. I materiali inerti e i manufatti dismessi in cemento amianto provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti direttamente dal medesimo utente presso centri autorizzati se esistenti sul territorio.
2. Il privato cittadino, che intende eseguire in proprio un intervento di rimozione di manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni, deve procedere secondo le specifiche modalità e istruzioni finalizzate alla tutela della salute individuale e collettiva dettate dalla ASL competente e riportate in allegato 3A al presente regolamento.
3. Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti può attivare servizi di ritiro a domicilio per gli interventi eseguiti direttamente dal privato cittadino.
4. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti.
5. È fatto divieto, pertanto, d'immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti e di cemento amianto di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 21 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad una attività autorizzata ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.
2. I proprietari di velocipedi o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente alle Stazioni Ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.
3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 22 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. È fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori predisposti al riguardo dal gestore o presso le Stazioni Ecologiche attrezzate, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.
2. Le batterie e pile possono essere conferite inoltre presso le attività commerciali che vendono tali prodotti, che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire idoneo contenitore fornito dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte dei propri clienti.
3. I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono da conferire alle Stazioni ecologiche ed inoltre presso le farmacie e/o ambulatori medici, che devono prestare la necessaria collaborazione e custodire apposito contenitore fornito dal gestore, per

consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.

4. È fatto obbligo conferire presso le stazioni ecologiche attrezzate o negli appositi contenitori i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

CAPO III - Raccolta e trasporto dei rifiuti

Articolo 23 - Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità stabilite dal Piano Finanziario e dal Contratto di Servizio e dai relativi atti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
2. Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione, e mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo anche ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
3. La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore che a tal fine consegue le autorizzazioni eventualmente previste.
4. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle.
5. Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, l'ufficio competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

Articolo 24 - Disposizioni sul trasporto

La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati in via generale dal gestore o da altri soggetti autorizzati con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 25 - Rimozione dei rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della

raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Comune procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.
3. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 26 – Abbandono di rifiuti

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o private per i quali debba intervenire il comune in danno dei responsabili sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.

Articolo 27 – Pesata dei rifiuti

1. Il gestore effettua la pesata dei rifiuti presso gli impianti di destinazione al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal Contratto di Servizio.
2. I rifiuti urbani e assimilati possono essere pesati anche nella fase del conferimento, sia nell'ambito del servizio di raccolta per la determinazione della tariffa puntuale, sia presso le stazioni ecologiche, anche per l'attribuzione delle riduzioni previste dalle norme relative.

TITOLO III - IGIENE URBANA E DEL TERRITORIO

CAPO I - Servizi di Igiene Urbana

Articolo 28 – Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e di spazzamento, effettuata in regime di privativa, è estesa a tutto il territorio comunale.

Articolo 29 - Modalità e frequenza della raccolta

1. Le frequenze di servizio sono quelle indicate nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.
2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.

Articolo 30 - Norme relative ai contenitori stradali

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio, in accordo con il Comune.
2. Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.
3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata, ove possibile, con segnaletica orizzontale di colore giallo. Qualora il gestore del servizio e l'Amministrazione comunale lo ritengano necessario, l'area interessata potrà essere delimitata anche con barriera fisica. Sempre a cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e/o sanificazione al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti (secondo il punto 3) dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei

luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali (ristoranti, pizzerie, paninoteche, tavole calde e rosticcerie, bar, pasticcerie, alimentari, macellerie, pescherie, supermercati, farmacie, e di qualsiasi laboratorio di produzione alimentare).

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, è opportuno che sulla base di un parere rilasciato dal gestore del servizio siano previsti spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

10. Ai fini della localizzazione e realizzazione della piazzola dovranno essere preventivamente valutati i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori a i sensi del D. Lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla movimentazione manuale dei carichi e all'infortunistica stradale. Tale valutazione preventiva effettuata dal gestore del servizio sarà vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 31 - Norme relative alle modalità di raccolta domiciliare (porta a porta)

1. Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, il gestore del servizio pubblico, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può istituire in alcune zone del territorio comunale servito, il servizio di raccolta domiciliare.
2. Nelle zone di istituzione del servizio, saranno tolti i cassonetti stradali dedicati alle tipologie di rifiuto che verranno raccolti in modalità, giorni ed orari prestabiliti da apposito atto dell'amministrazione comunale.
3. Ad ogni famiglia verranno consegnati, a titolo gratuito, contenitori di diverso colore, e/o sacchetti semitrasparenti colorati per ogni tipologia di rifiuto.
4. L'utente a contenitori condominiali è obbligato a immettere nei contenitori diversificati per colore i rifiuti separati per tipologia e secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio.
5. Per l'utente a sacchetto, è fatto obbligo il deposito dei suddetti sacchetti al piano terra di ogni stabile su suolo pubblico o spazio privato concordato, secondo le indicazioni di apposito atto dell'amministrazione comunale.
6. Il servizio verrà eseguito secondo il calendario distribuito e fissato dal gestore del servizio.
7. Qualora venga ravvisato, in fase di raccolta, un irregolare conferimento (rifiuti diversi dalla tipologia raccolta ovvero rifiuti non immessi nei corrispondenti contenitori/sacchetti identificati per colore), il gestore non provvederà al ritiro apponendo specifica motivazione.
8. I cittadini interessati da questa tipologia di servizio sono obbligati a:
 - usare esclusivamente gli appositi contenitori consegnati dal gestore del servizio;
 - rispettare i giorni e gli orari del ritiro;
 - osservare le regole imposte direttamente dal gestore che effettuerà il servizio;
 - rispettare le modalità indicate nell'apposito atto dell'amministrazione

comunale.

9. Per le tipologie di rifiuti che non verranno raccolte a domicilio sono previsti appositi servizi.

Articolo 32 - Modalità di conferimento alla stazione ecologica/centri di raccolta

1. Alle stazioni ecologiche/Centri di raccolta presenti sul territorio è possibile conferire rifiuti urbani e assimilati agli urbani per le tipologie autorizzate.
2. Al momento del conferimento il gestore verifica la natura del rifiuto e l'iscrizione negli elenchi TIA/TARSU sia per l'utenza domestica che per la non domestica che intende conferire rifiuti assimilati.
3. Le disposizioni relative all'accesso alle stazioni ecologiche/Centri di raccolta sono stabilite dal gestore in base alle autorizzazioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II - Igiene del Suolo Pubblico

Articolo 34 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani provenienti da civile abitazione e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio, in accordo con il Comune.

Articolo 35 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche

1. Chi occupi, conduca o detenga aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, è obbligato a mantenere pulita l'area e a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore. L'area occupata deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
2. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale, con un preavviso di 15 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

3. La pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi, durante e dopo l'uso.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal soggetto gestore in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, siano essi soggetti pubblici o privati.

Articolo 36 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Chi occupi, conduca o detenga aree pubbliche o di uso pubblico date in concessione per spazi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, è obbligato a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore, e a mantenere pulita l'area indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Articolo 37 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Gli occupanti di aree pubbliche o di uso pubblico destinate a spettacoli viaggianti, sono obbligati a mantenere pulite le stesse, durante e dopo l'uso. E' fatto obbligo raccogliere e conferire i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

Articolo 38 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

Articolo 39 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, è obbligato a provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 40 - Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo la normativa vigente.

Articolo 41 – Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 42 - Competenze varie

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore tutti quei servizi affidati all'Azienda con atto del Sindaco e/o responsabili degli uffici competenti per motivi di sicurezza o igiene.
2. Rientrano fra i compiti affidati ai Servizi Comunali:
 - a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse;
 - b) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatori pubblici;
 - c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito.

CAPO III - Igiene del territorio

Articolo 43 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 44 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. Nel caso di scarichi abusivi non imputabili per dolo o colpa al proprietario o a chi ne abbia la disponibilità, il Comune provvederà direttamente richiedendo servizio specifico al gestore o ad altro soggetto abilitato.

Articolo 45 - Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni necessarie degli organi competenti.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.), e comunque adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di ridurre gli inconvenienti di cui sopra.

TITOLO IV - SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 46 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio può attivare, previo accordo con l'Amministrazione comunale, una propria vigilanza per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. La vigilanza sarà effettuata da personale del soggetto gestore, debitamente istruito e selezionato, denominato "Ispettore di vigilanza", che allo scopo è incaricato di pubblico servizio. Il gestore del servizio fornirà al personale incaricato un apposito tesserino, che dovrà sempre essere visibile al pubblico, nonché ogni altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività d'istituto.
3. Detto personale provvederà a redigere, su appositi moduli, una relazione di contestazione degli estremi dei fatti illeciti rilevati, da trasmettersi al competente Comando di Polizia Municipale per le verifiche ed i successivi accertamenti e per le contestazioni delle violazioni amministrative pecuniarie riscontrate.
4. Gli Ispettori di vigilanza, inquadrati come tali dal soggetto gestore, opereranno in stretta collaborazione con la Polizia Municipale, che ne coordinerà gli interventi, richiedendone altresì l'intervento in ogni caso di necessità.
5. Detto personale sarà inoltre di ausilio all'utenza, in relazione alla gestione dei rifiuti ed al loro corretto conferimento differenziato, fornendo tutte le indicazioni e le informazioni necessarie riguardo le norme e le disposizioni organizzative in vigore nel Comune.

Articolo 47 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato e non siano già previste e punite da leggi statali e regionali in materia, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie determinate nei limiti del minimo e del massimo edittale stabiliti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento con la dizione "È fatto obbligo", si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40 a € 500.
3. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel testo del presente regolamento con la dizione "È fatto divieto" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80 a € 500.

Articolo 49 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento di approvazione del Consiglio Comunale

Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati

Nota:

PER COMODITÀ, OLTRE ALL'ELENCO DEI CODICI CER CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE ESSERE ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLATO DEL REGOLAMENTO STESSO, DI SEGUITO SI RIPORTA ANCHE LA PROCEDURA DI LEGGE SECONDO CUI IDENTIFICARE I PROPRI RIFIUTI, INDICATA ANCHE NELL'ALLEGATO ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006.

Attenzione:

PER QUANTO RIGUARDA IL CER 04.01.09 RIFIUTI DI CONFEZIONAMENTO E FINITURA DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE SI PRECISA CHE, RISPETTO AL REGOLAMENTO TIPO APPROVATO DALL'ATO, CONSIDERATO CHE IL SISTEMA DI SMALTIMENTO FINALE ADOTTATO DAL GESTORE NON E' COMPATIBILE CON DETTO RIFIUTO, NELLE MORE DELL'ART.7 COMMA 2 LETTERA B, IL RIFIUTO NON PUO' ESSERE CONFERITO A CASSONETTO.

PARTE A

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CER AD UN RIFIUTO

Introduzione

Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

2. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. **Nota:** I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- 4. una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione $\geq 1\%$;

Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

6. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi.

Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'*articolo 18 della direttiva 75/442/CEE* come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

7. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell'elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

8. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorra provvedere ad una modifica dell'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri.

9. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 1 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

10. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

11. Indice

Capitoli dell'elenco

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

PARTE B

LISTA CODICI CER RIFIUTI ASSIMILATI

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

Nota: Per quanto concerne i RAEE si rinvia direttamente alle previsioni all'art. 19 del presente regolamento.

Codici CER dei rifiuti imballaggio assimilati**RIFIUTI DI IMBALLAGGI**

150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI ED ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200138	Legno diverso di quello di cui al punto 200137
200139	Plastica
200140	Metalli
200201	Rifiuti biodegradabili

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

**Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini
dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005**

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
 - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.
 - 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16. Ventilatori elettrici.
 - 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
 - 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
 - 2.1. Aspirapolvere.
 - 2.2. Scope meccaniche.
 - 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
 - 2.6. Tostapane.
 - 2.7. Friggitrici.
 - 2.8. Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
 - 2.9. Coltelli elettrici.
 - 2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
 - 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
 - 2.12. Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
 - 3.1. Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1. mainframe;
 - 3.1.2. minicomputer;
 - 3.1.3. stampanti.
 - 3.2. Informatica individuale:
 - 3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.3. Notebook.
 - 3.2.4. Agende elettroniche.
 - 3.2.5. Stampanti.
 - 3.2.6. Copiatrici.
 - 3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
 - 3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
 - 3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
 - 3.2.10. Fax.
 - 3.2.11. Telex.
 - 3.2.12. Telefoni.
 - 3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
 - 3.2.14. Telefoni senza filo.
 - 3.2.15. Telefoni cellulari.
 - 3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
 - 4.1. Apparecchi radio.
 - 4.2. Apparecchi televisivi.
 - 4.3. Videocamere.
 - 4.4. Videoregistratori.
 - 4.5. Registratori hi-fi.
 - 4.6. Amplificatori audio.
 - 4.7. Strumenti musicali.
 - 4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
 - 5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
 - 5.2. Tubi fluorescenti.
 - 5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
 - 5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
 - 5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

- 6.1. Trapani.
- 6.2. Seghe.
- 6.3. Macchine per cucire.
- 6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
 - 7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.
 - 7.2. Consolle di videogiochi portatili.
 - 7.3. Videogiochi.
 - 7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
 - 7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
 - 7.6. Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
 - 8.1. Apparecchi di radioterapia.
 - 8.2. Apparecchi di cardiologia.
 - 8.3. Apparecchi di dialisi.
 - 8.4. Ventilatori polmonari.
 - 8.5. Apparecchi di medicina nucleare.
 - 8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
 - 8.7. Analizzatori.
 - 8.8. Congelatori.
 - 8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
 - 9.1. Rivelatori di fumo.
 - 9.2. Regolatori di calore.
 - 9.3. Termostati.
 - 9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
 - 9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
 - 10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
 - a) di bevande calde;
 - b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
 - c) di prodotti solidi.
 - 10.2. Distributori automatici di denaro contante.
 - 10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

Informazioni per la rimozione di manufatti in cemento amianto di piccole dimensioni eseguita dal solo proprietario

AMIANTO: com'è, come si presenta, dove si trova

L'ASBESTO, comunemente detto Amianto (deriva dal greco *amiantos* che vuol dire incorruttibile), è un minerale la cui caratteristica fondamentale è di essere costituito da fibre molto sottili. Esso è incombustibile, con bassa conducibilità termica ed elettrica, resistente all'abrasione ed all'usura, può essere filato o tessuto ed ha ottime capacità fonoassorbenti.

Per queste sue caratteristiche questo minerale è stato utilizzato per decenni nella produzione di molteplici prodotti di largo impiego, come ad esempio:

- in edilizia: coperture in cemento amianto (commercialmente Eternit), intonaci, pavimenti in vinil amianto (commercialmente Linoleum), isolanti termici e fonoassorbenti, controsoffittature, tubazioni per acqua e fumi, rivestimenti per tubature, cassoni per acqua, ecc..
- nei trasporti: isolamenti termici ed acustici di treni navi, roulotte, camper, ecc.
- nell'industria: coibentazioni forni e caldaie, protezioni antincendio, materiali di attrito, filtri, guarnizioni

I materiali contenenti amianto possono essere *friabili* (quando possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere, come amianto spruzzato, cartone amianto, corde, tessuti, guarnizioni) oppure *compatti* (quando l'amianto è inglobato in matrici resistenti come cemento per lastre, onduline, cassoni e tubazioni in cemento amianto o resine plastiche – viniliche - per il vinil amianto e può rilasciare fibre solo se abraso, segato, perforato o spazzolato, oppure se deteriorato). Questi ultimi, molto utilizzati in edilizia, sono i meno pericolosi, in quanto se correttamente mantenuti le fibre di amianto non vengono disperse nell'aria.

L'AMIANTO E' PERICOLOSO PER LA SALUTE?

La presenza di amianto in molti materiali di per sé non è sinonimo di pericolo.

Il pericolo sta nella possibilità di dispersione nell'aria delle fibre, di cui come detto, è composto e nella possibilità di inalazione delle stesse: l'amianto è pericoloso solo se respirato

"L'esposizione a qualunque tipo di fibra e a qualunque grado di concentrazione in aria va evitata" (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1986).

In Italia l'importazione, l'estrazione e la vendita di amianto (e di conseguenza il suo impiego) sono vietate totalmente solo dal 1993 con la completa entrata in vigore della Legge 257 del 1992.

Le malattie provocate dall'amianto sono principalmente a carico dell'apparato respiratorio (polmoni e pleura - membrana che avvolge i polmoni -) e sono rappresentate da:

- *Asbestosi*: malattia cronica del polmone (oggi rarissima, compare dopo molti anni di elevata esposizione: con le precauzioni odierne il rischio è bassissimo)
- *Cancro polmonare*: tumore del polmone causato anche da fumo di tabacco e da altri inquinanti presenti negli ambienti di vita e di lavoro (il fumo di tabacco potenzia enormemente l'effetto cancerogeno dell'amianto e quindi aumenta fortemente la probabilità di contrarre tale malattia)
- *Mesotelioma*: gravissimo tumore che colpisce la pleura, fortemente associato ad

amianto anche per basse dosi
Non esiste una "soglia" di sicurezza al di sotto della quale il rischio di cancro sia nullo.

CONOSCERE LA LEGISLAZIONE

Riconosciuto il pericolo, il Legislatore si è preoccupato di emanare una serie di normative specifiche volte alla cessazione dell'utilizzo (*Legge 257 del 1992*) e a dettare severe prescrizioni per eseguire interventi in presenza di materiali contenenti amianto (attualmente il *Decreto Legislativo 257 del 2006*, che ha sostituito il precedente *Decreto Legislativo 277 del 1991*).

Le procedure per la rimozione dei materiali contenenti amianto devono essere studiate ed attuate con lo scopo di evitare che si possano liberare fibre nell'aria, che gli addetti siano adeguatamente protetti, ed ugualmente tutelati i lavoratori non addetti e la popolazione in generale.

Il D.Lgs. 257/2006 modifica il D.Lgs. 626/94, introducendo una nuova normativa sull'amianto. L'articolo che disciplina la rimozione è adesso il 59-duodecies del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche, in cui è previsto che tutte le operazioni di demolizione e/o rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, impianti, nonché dai mezzi di trasporto, necessitano di presentazione di un PIANO DI LAVORO alla Azienda Sanitaria competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Esiste anche una norma della Regione Toscana (Deliberazione del Consiglio Regionale 102 del 1997) che prevede tra l'altro una "procedura semplificata per la rimozione di piccoli manufatti in cemento amianto eseguita *dal solo proprietario*".

COSA FARE PER RIMUOVERE I MANUFATTI CON AMIANTO?

Il privato cittadino:

Se il manufatto di cemento amianto da rimuovere appartiene ad una singola persona fisica ed è di piccole dimensioni (ad esempio cappe aspiranti di modeste dimensioni, tratti di canne fumarie, piccoli cassoni per il deposito dell'acqua, coperture di piccole dimensioni - *indicativamente fino ad una superficie 30 mq per un peso di circa 500 kg -*) e il contesto è favorevole (*tale da non essere necessario lavorare ad altezza superiore ai 2 metri da terra, nel qual caso è assolutamente opportuno per la sicurezza della persona che esegue il lavoro affidarsi ad impresa specializzata*) è possibile intervenire "in proprio" adottando le seguenti procedure ed istruzioni tecniche concordate con l'Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con le Unità Funzionali Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ed Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria di Firenze unitamente all' ARPAT di Firenze, competenti sui territori dei comuni serviti da AER Spa.

a. A chi rivolgersi

Il privato cittadino, che intende eseguire in proprio un intervento di rimozione di manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni, può rivolgersi all'Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel proprio Comune per chiedere istruzioni e ritirare il kit per la rimozione.

Cosa fare:

- ritirare l'opuscolo informativo (c/o l'Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e rispettive sedi dei comuni da loro serviti)
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione da consegnare al personale dell'Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (Allegato 3A) per il successivo inoltro alle U.F. di P.I.S.L.L. della ASL competenti territorialmente (al fine di facilitare il cittadino, il personale dell'Azienda provvederà, unitamente allo stesso, alla compilazione del modulo)
- ritirare il kit per intervento e prenotare il servizio di ritiro (il costo è a carico del cittadino)
- eseguire l'intervento in applicazione della procedura prevista e di seguito specificata

b. Condizioni di sicurezza da osservare sempre

Le coperture realizzate con lastre in cemento amianto non possiedono caratteristiche di resistenza tali da sopportare alcun carico aggiuntivo. E' pertanto assolutamente da evitare il calpestio sulle coperture, che può comportare il rischio di caduta dall'alto per sfondamento.

c. Contenuto del kit

il kit fornito contiene:

- maschera respiratoria monouso tipo FFP3
- tuta integrale monouso in tessuto non tessuto
- soprascarpe in tessuto non tessuto
- telo in materiale plastico e/o big bag (a seconda delle necessità)

d. Protezione personale ed istruzioni tecniche per la rimozione di cemento amianto

Prima delle operazioni di manipolazione di materiali in cemento amianto indossare nell'ordine:

1. la tuta integrale ad esclusione del cappuccio

2. la maschera (controllare l'adesione della stessa al volto coprendo il filtro con il palmo della mano ed inspirando leggermente trattenendo il respiro per qualche secondo in modo da verificare che non vi siano ingressi d'aria dai bordi della maschera semifacciale)
3. il cappuccio
4. i sovrascarpe da passare sopra la tuta

Per eseguire l'intervento seguire le seguenti fasi:

- spruzzare a bassa pressione la superficie del manufatto o delle lastre con abbondante acqua avendo cura di trattare tutto il materiale. Terminare tutte le operazioni prima della sua evaporazione;
- rimuovere gli eventuali supporti di fissaggio, evitando la rottura del manufatto o delle lastre. E' vietato l'utilizzo di strumenti da taglio anche a bassa velocità direttamente sul manufatto o sulle lastre di cemento amianto;
- depositare al suolo con cautela il materiale. Le lastre in cemento amianto devono essere impilate integre e confezionate con telo in materiale plastico ad elevato spessore o negli appositi big bags forniti;
- i pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento del supporto di confezionamento;
- apporre le etichette adesive sulla confezione.

Al termine delle operazioni di rimozione e confezionamento:

- togliere la tuta nella zona delimitata, dopo averla inumidita a spruzzo mentre ancora la si veste, continuando ad indossare la maschera che deve essere tolta per ultima
- la tuta monouso e tutti gli altri componenti il kit utilizzato dovranno essere inseriti in un sacco di plastica e smaltiti insieme agli altri rifiuti in cemento amianto

e. Smaltimento dei rifiuti

- I manufatti dismessi in cemento amianto sono classificati rifiuti pericolosi (cod. CER 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto) e devono essere consegnati solo ad enti o imprese autorizzati al loro smaltimento;
- il materiale trattato e rimosso con le procedure di cui sopra, sarà ritirato da AER S.p.A. secondo gli accordi presi nel momento della consegna del kit.

SOS AMIANTO

Il privato cittadino che desidera ricevere adeguate istruzioni su pericoli e rischi derivanti da manufatti in cemento amianto può rivolgersi al numero verde messo a disposizione dal gestore.

CONSIDERAZIONI FINALI

La presenza se pur modesta di materiali deteriorati in cemento amianto presso le private abitazione è un problema non solo per chi lo detiene ma di tutta la collettività. Rendendo esecutivo il presente progetto si favorisce la raccolta differenziata e l'avvio allo smaltimento controllato dei rifiuti di cemento amianto ed insieme si sensibilizzano ulteriormente i cittadini in materia di tutela della salute pubblica e salvaguardia dell'ambiente.

**Dichiarazione del cittadino di rimozione in proprio di piccole quantità di cemento
amianto
(ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/00)**

All'Azienda _____

e p.c. Alla ASL - U.F. di P.I.S.L.L.
competente per territorio

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente in _____
consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 del
DPR. 445/00), proprietario dell'immobile posto nel comune di
_____ in Via _____

Dichiara:

- che in data _____ (data e ora dell'intervento) inizieranno i lavori di rimozione e
confezionamento di _____ (breve descrizione del materiale da rimuovere e quantità)

- di aver attentamente letto le istruzioni contenute nella scheda informativa
- di essere stato informato dal personale dell'Azienda AER SpA sui rischi che si
corrono nelle operazioni di rimozione di manufatti in cemento amianto
- di attenersi scrupolosamente alle norme tecniche previste sulla scheda
informativa ricevuta

Data e Firma

Note

Il documento sarà prodotto in n° 3 copie di cui:

- l'originale sarà archiviata presso l'Ufficio dell'Azienda (gestore del servizio)
- una copia sarà consegnata al richiedente
- una copia sarà inviata a mezzo fax alla U.F. di P.I.S.L.L. della A.S.L. per le
proprie competenze

